

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) - E' costituita l'Associazione denominata: "ORMA ITALIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ETS", in breve "ORMA ITALIA ODV ETS"" avente la natura di Ente del Terzo Settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1.1 L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS.

1.2 L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

SEDE

Art. 2) – L'Associazione ha sede in Roma.

DURATA

Art. 3) - L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

Art. 4) L'Associazione, che non ha scopo di lucro, attraverso l'attività di promozione sociale complessivamente svolta, si propone di conseguire effetti positivi per l'intera collettività.

L'Associazione ha per obiettivo l'operare in campo sociale, culturale, cooperativistico e istituzionale al fine di promuovere ogni iniziativa diretta a proporre un sistema sanitario efficiente ed economico ed a promuovere:

- la tutela degli operatori sanitari e dei pazienti;
- l'economicità della gestione dei servizi sanitari;
- la conoscenza di modelli sanitari di altri Paesi e l'aggiornamento dei servizi sanitari che possono essere offerti anche mediante ricorso alla tecnologia;
- l'instaurazione di un corretto rapporto tra gli operatori sanitari ed i pazienti improntato alla massima lealtà e fiducia reciproca.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione:

- sviluppa l'organizzazione e la partecipazione di manifestazioni pubbliche a sostegno dei propri fini statuari;
- promuove ed organizza ricerche, corsi, seminari, dibattiti, incontri e convegni per diffondere una reale cultura in materia di sanità, di responsabilità degli operatori sanitari e dei diritti ed obblighi di tutti i gestori e gli utenti dei servizi sanitari;
- procede alla creazione e gestione di biblioteche, centri di documentazione anche tramite l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche al fine di raccogliere materiale documentario;
- opera per la costruzione di una rete italiana e internazionale per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative in materia di sanità e servizi sanitari;
- promuove, organizza e gestisce borse di studio e corsi di formazione, promuove la pubblicazione di monografie e/o periodici, si propone di realizzare siti internet, costituire banche dati, fornire servizi e consulenza on-line sui temi oggetto delle proprie iniziative;
- propone in ogni sede istituzionale tutte le riforme legislative e normative necessarie o opportune per raggiungere modelli organizzativi efficienti del

sistema sanitario, promuovere il governo clinico e per restituire serenità e fiducia al rapporto medico-paziente, quali, in via meramente esemplificativa, l'istituzione di un osservatorio nazionale sul contenzioso e sull'errore medico, la creazione di idonei strumenti atti a prevenire e/o a definire in sede stragiudiziale le controversie tra medici e pazienti, l'istituzione di un fondo nazionale che indennizzi le conseguenze dell'alea terapeutica, l'istituzione e la proposizione alla magistratura di strumenti di supporto tecnico scientifico che consentano, in caso di controversie, di accertare la rigorosa verità scientifica, ecc.;

- realizza tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale;
- promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo scientifico e medico, istituzionali e politiche, sociali e culturali;
- collabora con enti pubblici o privati e con altre associazioni che, anche in via occasionale o contingente, possano contribuire al proseguimento degli scopi sociali;
- presta collaborazioni esterne, continuative o saltuarie, con testate giornalistiche, televisive e radiofoniche per l'acquisizione e la divulgazione di materiali informativi e dei fini dell'Associazione;
- collabora con il mondo dei blog e del web.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività, nei limiti delle risorse della stessa:

- visite mediche e prestazioni sanitarie, presa in carico;
- prescrizione terapia e distribuzione di farmaci;
- prescrizione e organizzazione di accertamenti tecnici e di laboratorio;
- attività di accoglienza/ informazione, formazione, per problematiche di carattere sanitario (diritti, accesso ai servizi, ...);
- attività di coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare con i centri di ascolto o di accoglienza;
- iniziative di beneficenza;
- ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli Enti del Terzo Settore. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

4.1 - La Associazione può avvalersi, al fine del raggiungimento dello scopo, della collaborazione (retribuita e non) di personale, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina recata dalla indicata normativa.

4.2 - L'Associazione potrà promuovere e integrare Consorzi e Cooperative di lavoro e di studio, aderire a Federazioni ed Associazioni nazionali ed estere aventi analoghe finalità.

4.3 - La Associazione può, infine, per il raggiungimento dei suddetti scopi acquistare, vendere e permutare, prendere e dare in locazione, uso e

comodato, eventualmente anche gratuito, di beni immobili e mobili, anche registrati, know-how, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere:

- effettuare qualsiasi operazione bancaria, come, in via esemplificativa, non limitativa o tassativa, emissione e sconto di titoli di credito, apertura di conti correnti, l'ottenimento di affidamenti; potrà, altresì, contrarre mutui o finanziamenti, anche agevolati, garantendoli con ipoteche sui beni della Associazione e/o altre garanzie reali e/o personali, richiedendo ed ottenendo contributi; potrà prestare ed assumere fideiussioni, dare il consenso alla accensione di ipoteche.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 5) Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'adesione alla Associazione può essere richiesta da persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti Morali o Culturali o di Assistenza e Beneficenza o Umanitari o Ambientalisti e/o Stati e/o Enti Statali e/o Regioni e/o Province e/o Comuni e/o Fondazioni e/o Associazioni.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

5.3 - L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

5.4 - Le quote sono intrasferibili.

5.5 - L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. Il socio escluso può richiedere che sulla deliberazione motivata di esclusione si pronunci l'Assemblea.

5.6 - I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. L'Assemblea può inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo.

5.7 - Viene istituita altresì la figura dei Soci sostenitori che hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività senza però avere diritto di voto e la cui quota di adesione all'Associazione volontaria. I Soci sostenitori

sono proposti dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio direttivo.

PATRIMONIO

Art. 6) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da acquisti, donazioni, elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e persone giuridiche o fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione;
- contributi degli aderenti;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

6.1 - Per il raggiungimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti iniziali effettuati dai fondatori;
- versamenti ulteriori effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi provenienti da enti pubblici;
- entrate conseguite nello svolgimento della sua attività, sia essa istituzionale che eventualmente commerciale;
- entrate conseguite con oblazioni, donazioni, lasciti, legati ed erogazioni da parte di Enti, persone fisiche e/o giuridiche.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- Consigliere delegato;
- L'Organo di controllo.
- Tesoriere

ASSEMBLEA

Art. 8) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;
- il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Consigliere Delegato;
- alla nomina del Tesoriere;

- alla nomina, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- individua le attività di carattere secondario diverse da quelle di interesse generale esercitabili, ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto,
- agli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

8.1. - Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera o e-mail spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

8.2 - Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

8.3. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.4 - Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.5 - La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

9.1 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

9.2 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente.

9.3 - Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

9.4 - Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, Il Consiglio direttivo predispone altresì il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

9.5 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

PRESIDENTE

Art. 10) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente. Il presidente dura in carica tre anni.

Un consigliere assume la carica di Vice-Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. In caso di sua assenza o impedimento, il VicePresidente fa le veci del Presidente.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

CONSIGLIERE DELEGATO

ART. 11) - Il Consigliere delegato, se nominato, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, rappresenta l'Associazione, coadiuva il presidente nella redazione, stesura dei contratti e convenzioni e supervisiona, con facoltà di esprimere pareri e osservazioni, in generale alle attività proprie del Comitato operativo e alle attività diverse dell'Associazione anche verso terzi. Viene nominato dal Consiglio direttivo dall'Assemblea e dura in carica due anni.

Al consigliere delegato è altresì demandato il compito di curare gli adempimenti connessi alla pubblicazione e al deposito dei bilanci, in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Art. 12) - Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato, con delibera Assembleare, al medesimo Organo di controllo.

TESORIERE

Art.13) Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità; dovrà tenere un libro cassa.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 14) - L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

14.1 Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

LIBRI SOCIALI

ART. 15) Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica:

- libro dei soci;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Consiglio di Direttivo;
- libro dei verbali dell'Organo di controllo;
- libro cassa e libro degli inventari.

14.1 Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 15) - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per

inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

NORME APPLICABILI

ART. 17) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1° Titolo II del Codice Civile, e dal D.Lgs. n. 117/2017.

[illegible]